

ACCORDO INTEGRATIVO

L'anno 2009 , il giorno del mese di

Tra

La **REGIONE TOSCANA**, con sede in Firenze, Piazza del Duomo n. 10, codice fiscale....., rappresentata dal dott., nato a..... il e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione Toscana, in qualità di Responsabile del Settore nominato con decreto del Direttore generale n..... del, modificato dal decreto n.del.....

e

FIDI TOSCANA SPA, con sede in Firenze, Piazza della Repubblica 6, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Firenze, cod. fisc. e P.IVA n. in persona del Direttore generale, a quanto infra autorizzato, nato a il.....(d'ora in avanti anche Fidi Toscana)

Premesso che

- a. le parti hanno sottoscritto in data 4 febbraio 2009 un accordo di finanziamento subordinato (d'ora in avanti anche l'accordo) per l'importo massimo di euro 33.000.000,00 (trentatremilioni/00), accordo che le parti dichiarano di ben conoscere;
- b. è intenzione della parti con il presente accordo integrativo di procedere ad alcune modifiche delle clausole contrattuali, restando per il resto e per quanto qui non espressamente previsto invariato e confermato il contenuto dell'accordo sottoscritto in data 4 febbraio 2009;

tutto ciò premesso

tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1

1.1. Le parti convengono di modificare e sostituire l'art. 2.3 dell'accordo nei seguenti termini:

2.3 Fidi Toscana, nell'ambito della gestione operativa del finanziamento, applica le disposizioni rinvenienti dalle previsioni recate nella Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, e successivi aggiornamenti, e in generale dalla normativa di vigilanza pro tempore vigente. In caso di contrasto con le disposizioni del presente accordo, le parti si impegnano a modificare lo stesso ferma restando, nelle more, la prevalenza delle disposizioni emanate dagli Organi di Vigilanza.

1.2 Le parti convengono, inoltre, di modificare l'art. 2 dell'accordo inserendo alla fine del medesimo il seguente nuovo comma:

2.4 Resta espressamente inteso tra le parti che le somme erogate con il finanziamento sono comunque ed in ogni caso destinate al pagamento di tutti gli altri creditori non egualmente subordinati a norma del successivo art. 7.

Art. 2

Le parti convengono di modificare e sostituire l'art. 8 dell'accordo, rubricato con il titolo assorbimento delle perdite, nei seguenti termini:

8.1 Le parti espressamente convengono che l'importo del debito di Fidi Toscana a titolo di rimborso del finanziamento è ridotto, alla scadenza prevista al precedente art. 6, in misura pari a quanto pagato a seguito dell'escussione delle garanzie concesse con le risorse rinvenienti dal finanziamento medesimo. Resta quindi espressamente inteso tra le parti che prima della scadenza del termine per la restituzione del finanziamento l'importo originario delle somme erogate con il finanziamento è comunque ed in ogni caso destinato al pagamento di tutti gli altri creditori non egualmente subordinati a norma del precedente art. 7.

8.2 Fidi Toscana sarà obbligata a comunicare periodicamente l'entità delle perdite subite in conseguenza della escussione delle garanzie concesse.

Art. 3

Le parti convengono di modificare e sostituire l'art. 10 dell'Accordo nei seguenti termini, il quale viene ad assumere la diversa rubrica di Modalità di rilevazione contabile:

10.1 Fidi Toscana si impegna ed obbliga ad approntare modalità di rilevazione contabile idonee al fine di consentire alla Regione Toscana di eseguire le verifiche e i controlli previsti nel precedente art. 3.